



COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di TORINO



Appendice del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione e diffusione delle riunioni

Il Sindaco

F.to (Ing. Giovanni Ponchia)

Il Segretario Comunale

F.to (Dott.ssa Clelia Paola Vigorito)

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to (Arch. Antonio Pellegrino)

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 28.04.2021

Pubblicato all'Albo Web dal 05.05.2021 al 20.05.2021

Divenuto esecutivo in data 15.05.2021

In vigore dal 15.05.2021

INDICE

Articolo 1 – Oggetto;

Articolo 2 – Modalità di riunione;

Articolo 3 – Requisiti tecnici

Articolo 4 -Videoconferenze della giunta;

Articolo 5 – Videoconferenze del consiglio comunale;

Articolo 6- Tutela della privacy;

Articolo 7 – RegISTRAZIONI delle riunioni

Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 9- Norme finali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Montanaro, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, e perseguendo le finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente regolamento intende disciplinare l'attività di ripresa, registrazione e diffusione a fini informativi, sia audio che video, delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza, nonché integra e non sostituisce le disposizioni relative alle registrazioni delle riunioni tradizionali "in presenza".

Articolo 2 – Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale, la giunta e le commissioni possono riunirsi, oltretutto in modalità tradizionale detta "in presenza", anche con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto.
2. In fase di convocazione il Presidente del Consiglio ha il compito di indicare, previa verifica degli aspetti logistici e tecnici, normativi e delle condizioni di oggettiva necessità (*come l'organizzazione del Consiglio Comunale non in presenza per ragioni di carattere anche sanitario, per eventi in cui si prevede un'ampia partecipazione popolare o di altro genere*):
 - a. Le modalità di riunione
 - b. Le eventuali modalità di registrazione della seduta (audio e/o video) e le finalità delle stesse
 - c. L'eventuale trasmissione in diretta streaming (audio e/o video) della seduta e le modalità di fruizione da parte dei cittadini

Articolo 3 – Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. La verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza
 - b. La possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento
 - c. La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito
 - d. La constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri
 - e. La garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio Comunale
 - f. La sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - g. La tracciabilità mediante acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

Articolo 4 – Videoconferenze della giunta

1. Le riunioni della giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.
2. Il Sindaco può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 5 – Videoconferenze del consiglio comunale

1. Le riunioni del consiglio comunale, fatte salve le eccezioni normate dal “Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, sono pubbliche.
2. I lavori dell’assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Il segretario comunale svolge l’appello in avvio di seduta.
4. Il segretario accerta, tramite l’audio ed il video, l’identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
5. L’appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
6. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale “in presenza” .
7. I consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il proprio microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi. La videocamera di ogni partecipante deve restare sempre in funzione durante tutta la durata della seduta.
8. Le riunioni in videoconferenza sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).
9. Le riunioni in videoconferenza possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche a mezzo delle piattaforme di social-media menzionate al precedente punto.
10. Le registrazioni audio/video delle sedute consiliari rese pubbliche resteranno a disposizione e accessibili dal sito del Comune di Montanaro per un periodo di 6 mesi.

11. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 267/2000 il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere la ripresa ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività di ripresa e diffusione arrechi pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
12. Il Presidente del Consiglio Comunale ha altresì il compito di ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula o di eventi assimilabili nel caso si tratti di sedute organizzate mediante una piattaforma di videoconferenza.
13. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un problema tecnico. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
14. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è tenuto alla corretta configurazione dell'attrezzatura hardware e software ed è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, eventualmente del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. *Le funzionalità software offerte dalla piattaforma (ad esempio la chat) devono essere utilizzate in modo congruo alle finalità della riunione.*

Articolo 6 – Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.
4. Qualora sia disposta la registrazione video, le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

5. Le riprese effettuate durante i lavori non in presenza organizzati mediante una piattaforma di videoconferenza devono altresì limitarsi ai soggetti che partecipano alla seduta del Consiglio Comunale

Articolo 7 – RegISTRAZIONI delle riunioni

1. Qualora la registrazione video faccia riferimento ad una seduta in presenza, nell'aula saranno esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
2. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, se necessario che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
3. Le registrazioni audio/video delle sedute consiliari rese pubbliche resteranno a disposizione e accessibili dal sito del Comune di Montanaro per un periodo di 6 mesi.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.
5. E' fatto divieto esplicito da parte di chiunque del commercio del materiale audiovisivo diffuso e della sua diffusione che esula dal diritto di cronaca.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. La presente integrazione, approvata dal consiglio comunale, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente integra e non sostituisce le precedenti disposizioni disciplinanti la registrazione dei lavori del consiglio comunale

Articolo 9 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio Comunale.

Comune di Montanaro
Città Metropolitana di TORINO

Informativa

ai sensi del

Regolamento UE 2016/679

La presente “Informativa” è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD**).

Trattamento: registrazione e diffusione delle immagini e dell’audio dei lavori del consiglio comunale

Saranno trattati così come previsto agli artt. 5, 6 e 7 dell’**Appendice** del “Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, approvata con deliberazione n. 23 del 28.04.2021,

Si rende noto che:

Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.

E’ fatto divieto esplicito da parte di chiunque del commercio del materiale audiovisivo diffuso e della sua diffusione che esula dal diritto di cronaca.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell’organo consiliare,

è il **Comune di Montanaro**, con sede in Via G. Matteotti n. 13, codice fiscale 01933140012, rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco protempore.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. CAPIRONE Enrico (Affidamento incarico con Determina n. 214 del 23.05.2018). Riferimenti: telefono 348-2268000, email dpo@isimply.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell'organo consiliare, è effettuato per "l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" (art. 6, paragrafo 1 lett. e), del Regolamento UE 2016/679): **assicurare adeguata pubblicità e la trasparenza delle riunioni dell'organo consiliare.**

La base giuridica del trattamento è data dall'**Appendice** del "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", approvata con deliberazione n. 23 del 28.04.2021.

Categorie di destinatari dei dati

I destinatari dei dati sono:

gli uffici del comune preposti alla stesura del Verbale della seduta e dei Verbali delle singole deliberazioni;

tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori del consiglio.

Diritti dei componenti il consiglio e dei cittadini, presenti tra il pubblico, eventualmente ripresi durante la registrazione delle immagini

L'interessato vanta i diritti seguenti:

Diritto di accedere ai dati personali per conoscere ("trasparenza reattiva"): le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

Diritto di opporsi al trattamento;

Diritto alla portabilità dei dati;

Diritto di revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, dei quali è investito il titolare;

Infine, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:

il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.